



N/III/5

Ministero degli Affari Esteri

SEGRETERIA GENERALE

Roma, 30 aprile 2003

Circolare n. 5

OGGETTO

**Procedure per il rilascio dei
passaporti diplomatici e di servizio**

Al fine di una più efficiente gestione delle procedure di rilascio e rinnovo dei passaporti diplomatici e di servizio, si rende necessaria una parziale revisione delle competenze del Gabinetto del Ministro e della Direzione Generale per il Personale in tale materia.

Con la presente circolare sono individuate le rispettive competenze in relazione alle tipologie di passaporti diplomatici e di servizio di cui al Decreto Ministeriale 30 dicembre 1978, n. 4668 bis.

Gabinetto del Ministro - Ufficio Passaporti.

Rilascia e rinnova i passaporti diplomatici previsti dai seguenti articoli:

- *art. 4 (per le massime cariche dello Stato);*
- *art. 5, comma primo, nn. 5 e 6 (per le personalità italiane ed i funzionari italiani presso gli organismi internazionali).*

Rilascia e rinnova i passaporti di servizio previsti dai seguenti articoli:

- *art. 6, comma primo, nn. 1 e 2, lettera b (per i membri del Parlamento italiano ed i funzionari italiani delle organizzazioni intergovernative di cui l'Italia è membro);*
- *art. 10 (per i membri italiani del Parlamento europeo).*

Nota bene: La presente circolare abroga e sostituisce la circolare n. 8 del 19 aprile 1979 (N/III/5) che va stralciata dal raccoglitore giallo.

Ai Capi delle Rappresentanze Diplomatiche e degli Uffici Consolari
Al Segretario Generale, al Capo di Gabinetto, ai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, al Capo del Cerimoniale, all'Ispettore Generale, ai Direttori Generali ed ai Capi dei Servizi del Ministero, al Direttore dell'Istituto Diplomatico

Rilascia e rinnova i passaporti diplomatici e di servizio previsti dai seguenti articoli:

- *art. 7, commi primo, secondo e quinto (per le personalità italiane che debbano recarsi all'estero, in rappresentanza dello Stato per la cura di preminenti interessi politici od economici nazionali; per le persone non aventi la cittadinanza italiana).*

Direzione Generale per il Personale - Ufficio II.

Rilascia e rinnova i passaporti diplomatici previsti dai seguenti articoli:

- *art. 5, comma primo, nn. 1, 2, 3 e 4 (per il personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali ove previsto; per gli addetti militari; per gli esperti di cui all'art. 168 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18);*
- *art. 5, comma secondo (per il personale delle aree funzionali ed altre persone le quali debbano, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 5 gennaio 1967, numero 18, essere notificate come facenti parte di rappresentanza diplomatica o ufficio consolare qualora la notifica comporti per le autorità del Paese di accreditamento il possesso del passaporto diplomatico).*

Rilascia e rinnova i passaporti di servizio previsti dai seguenti articoli:

- *art. 6, comma primo, n. 2, lettera a (per il personale non direttivo dell'Amministrazione degli Affari Esteri);*
- *art. 6, comma primo, nn. 3 e 4 (per il personale direttivo e non direttivo di altre amministrazioni dello Stato);*
- *art. 6, comma secondo (per gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana).*

Rilascia e rinnova i passaporti diplomatici e di servizio previsti dai seguenti articoli:

- *art. 7, comma terzo (per chiunque abbia esercitato le funzioni o rivestito la qualifica di Ambasciatore d'Italia ed il coniuge, anche superstite; per i funzionari della carriera diplomatica e di quella direttiva amministrativa i quali al momento della cessazione dal servizio abbiano raggiunto almeno il grado di ministro plenipotenziario o equivalente ed i coniugi, anche superstiti);*
- *art. 7, comma quarto (per le vedove dei funzionari della carriera diplomatica i quali siano deceduti in servizio).*

La Circolare n. 8 del 19 aprile 1979 deve intendersi abrogata.

Il Segretario Generale

BALDOCCI